



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione di volontario denominata “VOLONTARI AIUTAMONDO” con sede a Brescia in via Martinengo da Barco, 2. E' una libera Associazione: apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro; essa è regolata dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

### ART. 2 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. riunire in associazione chiunque si impegna a collaborare con le Figlie del S. Cuore di Gesù della Provincia Italiana, a perseguire le linee programmatiche indicate dal Governo della Provincia stessa e a confrontare con lo stesso le istanze che nascono all'interno dell'Associazione;
- b. promuovere la formazione integrale della persona in particolare quelle offese nella dignità, dall'ignoranza e dalla miseria, per contribuire al pieno sviluppo spirituale e materiale nel pieno rispetto delle diversità;
- c. coordinare e sviluppare il volontariato nazionale e internazionale;
- d. collaborare con Enti e associazioni che operano in attività similari in particolare con Enti e Associazioni all'interno della Provincia stessa.
- e. curare la formazione dei propri aderenti attraverso attività culturali ed editoriali.

### ART. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
  - dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
  - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  - dei contributi di Enti (Comune, Regione, Provincia, Associazioni) o privati.
2. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'associazione.
3. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque in facoltà degli aderenti all'associazione l'effettuazione i versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
4. I versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione.
5. Il contributo associativo non è trasmissibile neppure per causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.

### ART. 4 – SOCI

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. Sono aderenti all'Associazione:
  - i soci dell'associazione;
  - i benefattori dell'associazione;
  - gli amici dell'associazione;
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza.
6. Sono benefattori dell'associazione coloro che offrono a giudizio del Consiglio Direttivo, un rilevante apporto di qualsiasi natura (economico, professionale, volontaristico, ecc.) per le finalità dell'associazione.
7. Sono amici dell'associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, non potendo impegnarsi direttamente sono

- vicini alla stessa nel sostegno spirituale ed economico.
8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
  9. L'associazione chiede ai propri aderenti che la loro condotta di vita, ovunque si rovinò, dia concreta testimonianza dei valori spirituali e morali ai quali si ispira.
  10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa.
  11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

#### ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario - Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART. 6 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori o da almeno un terzo degli associati.
2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell'Assemblea prescinde dal numero dei presenti.
3. È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio, per iscritto; ogni socio può ricevere solo una delega.
4. La convocazione va fatta con lettera scritta almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea.

#### ART. 7 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  - eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti;
  - approvare annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  - approvare il regolamento interno.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

#### ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri:
  - cinque membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci;
  - due membri di diritto nominati dalla Provincia Italiana delle Figlie del S. Cuore
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge il Presidente ed il Vice Presidente al proprio interno.
3. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; esso si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione scritta del Presidente almeno venti giorni prima.
4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
  - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
  - elaborare il bilancio preventivo;
  - stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
  - approvare le convenzioni e/o i contratti con gli Enti pubblici e privati;
  - nominare tra i suoi membri il Segretario-Tesoriere.
6. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, da tenersi depositato presso il segretario.
  7. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto; i membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
  8. I Consiglieri che risultassero assenti per tre (3) sedute consecutive, senza giustificazione motivata potranno essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che secondo i risultati delle elezioni seguiranno immediatamente i membri eletti, o in mancanza, a scelta del Consiglio stesso.
  9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

#### ART. 9 – PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale della associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio; su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare , ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni , sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### ART. 10 – IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### ART. 11 – IL SEGRETARIO-TESORIERE

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il buon funzionamento dell'associazione.
2. Il Segretario cura altresì la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.
3. Il Segretario svolge altresì mansioni di Tesoriere curando la gestione della cassa, collaborando con il Consiglio Direttivo nella stesura del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

#### ART. 12 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

#### ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre (3) membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
3. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri e danno parere sul bilancio preventivo e consuntivo.

#### ART. 14 – BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, ogni anno, entro il mese di aprile, salvo altra disposizione cdi legge. Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici (15) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

#### ART. 15 – AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 16 – ASSUNZIONI

L'associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale a tempo determinato mediante deliberazione del Consiglio Direttivo che ne fissa la natura dell'incarico e la retribuzione in osservanza alle norme vigenti.

#### ART. 17 – ISCRIZIONI ED ADESIONI

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Volontari Aiutamondo" ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni, secondo le norme della legge regionale.

#### ART. 18 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria non prima, però, che tutte le pendenze passive in atto vengano saldate. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Brescia .

#### ART. 20 – NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di registrazione presso il Notaio Piergiuseppe Ricca, Pontevico (BS) (16 novembre 1999).

#### ART. 21 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Pontevico, li 16/11/1999

I Soci fondatori

Peron Diego, Gianni Martini, Elena Toso. Capelli Marilena. Perina Daniela. Pezzato Angelina, Zamboni Fernanda